

AVV. FILIPPO CORVI

Via Roma n. 43 – 29121 Piacenza
Tel/Fax 0523.072814 – Cell. 346.8359500
Email: corvi.filippo@gmail.com
PEC: corvi.filippo@ordineavvocatipc.it

TRIBUNALE DI PIACENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per

Le Sigg.re **Elena Roda** (c.f.: RDOLNE70C70G535S), nata a Piacenza il 30.03.1970 ed ivi residente alla Via Dei Bazachi n. 31, **Roberta Tagliaferri** (c.f.: TGLRRT76L61G535G), nata a Piacenza il 21.07.1976 ed ivi residente in Strada Bobbiese n. 71/D, Frazione La Verza, **Silvia Berteri** (c.f.: BRTSLV70C70A909Q), nata a Bobbio (PC) il 30.03.1970 e residente a Piacenza, in via Rosso n. 36/B, **Paola Di Berardino** (c.f. : DBRPLA74T51G535G), nata a Piacenza il 11.12.1974 e residente in Rottofreno (PC), Frazione San Nicolò, in via Quasimodo n. 25, **Gaia Seghizzi** (c.f.: SGHGAI75A60C816N), nata a Codogno (LO) e residente in Rottofreno (PC), Frazione San Nicolò, Via Moravia n. 2, **Ersilia Bettini** (c.f.: BTTRSL64C57I829N), nata a Sondrio il 17.03.1964 e residente a Pontedellolio (PC), Via Rocca n. 6, rappresentate e difese dall'avv. Filippo Corvi (c.f.: CRVFPP74E27G535J), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni al seguente numero di telefax 0523.072814 o, in alternativa, al seguente indirizzo PEC corvi.filippo@ordineavvocatipc.it, elettivamente domiciliati presso lo stesso in Piacenza, Via Roma n. 43, giusta delega in calce al presente atto

- ricorrenti -

contro

Ministero Istruzione, Università e Ricerca (C.F. 80185250588), con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore

Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna (C.F.: 80062970373), con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1, in persona del Dirigente legale rappresentante pro-tempore



Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Piacenza
(C.F.: 80009210339), con sede in Piacenza, Via san Giovanni n. 17, in persona
del Dirigente legale rappresentante pro-tempore

-resistenti-

NONCHE' NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali AAAA ed EEEE delle
Graduatorie ad Esaurimento (GAE) valide per gli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017 di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia
di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento delle ricorrenti nelle Graduatorie
ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della provincia di Piacenza per il
triennio 2014-2017 – verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dalle
ricorrenti.

- potenziali resistenti

* * * *

**OGGETTO : accertamento e declaratoria del diritto delle ricorrenti ad
essere inserite nella terza fascia, o nella costituenda quarta fascia, delle
Graduatorie ad Esaurimento nelle classi di concorso AAAA o EEEE della
Provincia di Piacenza dall'anno 2014/2017**

* * * *

PREMESSO CHE

1) Le ricorrenti sono tutte in possesso dei seguenti titoli abilitanti
all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e/o nella Scuola Primaria (doc. 1):

- la sig.ra **Elena Roda** ha conseguito il Diploma di Abilitazione
all'Insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio in data 03.07.1987 presso
la Scuola Magistrale Convenzionata “San Benedetto” di Piacenza;
- la sig.ra **Roberta Tagliaferri** ha conseguito il Diploma di Abilitazione
all'Insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio in data 09.07.1993 presso
la Scuola Magistrale Convenzionata “San Benedetto” di Piacenza;
- la sig.ra **Silvia Berteri** il Diploma di Maturità Magistrale in data 10.09.1988
presso la Scuola Magistrale Statale “ G.M. Colombini” di Piacenza;



- la sig.ra **Paola Di Berardino** ha conseguito il Diploma di Abilitazione all'Insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio in data 09.07.1993 presso la Scuola Magistrale Convenzionata San Benedetto di Piacenza;

- la sig.ra **Gaia Seghizzi** ha conseguito il Diploma di Maturità Magistrale in data 10.09.1993 presso la Scuola Magistrale Statale “ G.M. Colombini” di Piacenza, nonché la Laurea in Filosofia, indirizzo socio-psico-pedagogico in data 30.06.2003 presso l'Università degli Studi di Parma;

- la sig.ra **Ersilia Bettini** ha conseguito il Diploma di Maturità Magistrale in data 07.01.1983 presso la Scuola Magistrale Statale di Sondrio.

2) tutte le ricorrenti sono inserite nelle graduatorie di circolo di istituto di SECONDA FASCIA della provincia di Piacenza con le seguenti classi di concorso: scuola dell'infanzia (classe di concorso AAAA) e/o scuola primaria (classe di concorso EEEE) su posto comune, con i seguenti rispettivi punteggi, maturati al 30.06.2015:

Elena Roda	punti 114 Scuola Infanzia
Roberta Tagliaferri	punti 82 Scuola Infanzia
Silvia Berteri	punti 79 Scuola Primaria
Paola Di Berardino	punti 74 Scuola Infanzia
Gaia Seghizzi	punti 84 Scuola Infanzia e punti 14 Scuola Primaria
Ersilia Bettini	punti 98 Scuola Primaria

3) tutti i suddetti titoli hanno natura abilitante e sono stati conseguiti prima dell'anno scolastico 2001-2002, pertanto avrebbero dovuto consentire alle ricorrenti di essere inserite da subito nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento (da ora GAE) di cui alla L. n. 124/1999, nonché ex art. 1, comma 1 bis L. n. 143/2004.

4) L'art. 1, comma 605, lettera c) della L. n. 296/2006 ha disposto la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato **l'art. 1, comma 1 bis della L. n. 143/2004 che riconosce il diritto alla domanda di inserimento in occasione delle operazioni di aggiornamento della**



graduatoria provinciale, come peraltro confermato dal D.Lgs. n. 297/1994 (meglio noto come “Testo Unico della Pubblica Istruzione”, artt. 191 comma 5 – 194 comma 1 – 197 comma 1 – 334 comma 1), **dal R.D. n. 1054/1923** (art. 53, comma 1 ed art. 71, comma 5), **dalla L. n. 444/1968 e dalla L. n. 239/1991** (art. 1), oltre al **CCNL Mobilità Scuola Statale del 29.02.2012 del Ministero dell'Istruzione**, laddove si specifica che : *“Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002, ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1997”*.

5) Particolarmente significativa in tal senso anche una nota del 1997 (n. 12588/BL) emanata dall'allora Ministro dell'Istruzione Berlinguer, che assicurava che “ *i diplomi di scuola e di istituto magistrale, conseguiti fino a data predeterminata, avrebbero conservato per sempre il valore abilitante*”, ma in tal senso, ossia nel senso di considerare il **diploma magistrale conseguito ante 2001-2002 pienamente abilitante all'insegnamento**, vanno tutte le normative sopra citate, nonché la stessa **Costituzione italiana agli artt 33 quinto comma e 97 terzo comma**.

6) Peraltro è opportuno specificare che **solo dopo il 2002** è stato definito il percorso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti di scuola materna ed elementare e pertanto fino a tale data sussisteva la piena validità per l'accesso all'insegnamento dei suddetti titoli di studio, ossia del diploma magistrale o equipollente, che era quindi requisito necessario e sufficiente per accedere alle professioni regolamentate ed agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni relative all'insegnamento scolastico.

7) **il MIUR tuttavia, violando tutti questi principi e questo impianto normativo, non ha riconosciuto alle ricorrenti (nonché a tutti gli altri soggetti nelle medesime condizioni) gli effetti legali del proprio titolo:** infatti il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle GAE, con gravissima violazione di legge, permetteva “l'aggiornamento” dei relativi punteggi solo ai/docenti GIA' inserite/i nelle graduatorie, mediante la piattaforma web “Istanze on-line”, mentre non consentiva l'inserimento nelle medesime di coloro i quali sono in possesso del titolo abilitante sopra indicato; il **programma informatico concepito dal MIUR** sulla base delle disposizioni



del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie, nonostante con D.M. n. 353/2014 e D.M. n. 308/2014 il MIUR avesse chiaramente riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale ante 2001-2002, consentendo una sanatoria parziale mediante il loro inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto provinciali, riservate appunto agli insegnanti abilitati.

8) Sulla questione è intervenuto più volte il Consiglio di Stato che con sentenza 22.10.2014 e poi con ordinanza n. 4834 del 11.03.2015 ha ammesso nelle G.A.E. 300 precari giudicando illegittima la loro esclusione, spiegando come : *“ prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'articolo 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'articolo 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012”*.

9) Il Consiglio di Stato successivamente, con sentenza definitiva n. 1973/2015 del 16.04.2015, ha annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui impediva ai docenti in possesso di titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, precisando molto chiaramente che : *“Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali ”* ed aggiungendo inoltre che *“ Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento*



nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.” (doc. n. 2)

10) Il principio invocato dai giudici amministrativi, sebbene applicato alle ricorrenti amministrative di cui alla sentenza n. 1973/2015, ha palesemente valore erga omnes e deve pertanto essere applicato anche nei confronti delle attuali ricorrenti, che hanno quindi il pieno diritto ad essere incluse nelle GAE della Provincia di Piacenza ed al conseguente inserimento nella Terza Fascia o nella costituenda Quarta Fascia aggiuntiva, in tal senso anche la giurisprudenza di merito è stata chiarissima: *ex pluris*, il Tribunale di Latina con le ordinanze n. 2344/15 e n. 3023/15 ha riconosciuto il diritto di oltre 70 docenti muniti di titolo abilitante e lo stesso hanno fatto il Tribunale di Pordenone con ordinanza n. 1016/2015 del 14.07.2015, il Tribunale di Siena con sentenza n. 299/2015 (docc. nn. 3-4) e quello di Grosseto con sentenza 02.10.2015.

11) A tal fine le ricorrenti inviavano raccomandata a/r di diffida e messa in mora al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (da ora MIUR) ed all'Ambito Territoriale per la Provincia di Piacenza (doc. n. 5) per chiedere di essere inserite tempestivamente nella terza fascia delle GAE della Provincia di Piacenza senza ricevere tuttavia alcun riscontro.

12) Il MIUR decideva invece di ignorare quanto statuito dalla Suprema Corte Amministrativa ed emetteva il 03.06.2015 il D.M. n. 325/2015 relativo all'aggiornamento delle GAE per l'inserimento dei docenti ammessi con riserva nelle GAE, da cui nuovamente quindi escludeva l'inserimento nelle medesime dei soggetti, tra cui le odierne ricorrenti, in possesso di titolo abilitante



rappresentato dal diploma magistrale ante 2001/2002: si evidenzia peraltro che nel frattempo **il Consiglio di Stato ribadiva con altre due ordinanze, le nn. 4312-4313 del 27.09.2015** (doc. n. 6), **il valore generale ed *erga omnes* del principio stabilito nella sentenza n. 1973/2015, dichiarando l'illegittimità del D.M. n. 325/2015 con cui il MIUR aveva deciso di ignorare i diplomati di indirizzo magistrale che si erano visti negare l'inserimento nelle GAE.**

13) le ricorrenti a questo punto inviavano nuova diffida/messa in mora, tramite raccomandata a/r, al MIUR ed all'Ufficio Scolastico Regionale di Bologna (doc. n. 7) per richiedere nuovamente, avendone diritto, di consentire loro di accedere alle GAE Provinciali di Piacenza, ma anche in questo caso non ricevevano alcun riscontro.

14) Tale mancato riconoscimento del diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle GAE determinava anche la loro esclusione dalla partecipazione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla L. n. 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”), essendo le medesime impossibilitate a presentare domanda di partecipazione attraverso il sistema telematico “POLIS-Istanze On Line”, in quanto tale sistema consente l'accesso esclusivamente a chi appartiene alle categorie previste dalla suddetta legge, ossia gli appartenenti alle GAE.

15) Le ricorrenti pertanto inviavano, sempre via raccomandata a/r, domanda cartacea al MIUR ed all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna di ammissione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge n. 107/2015 con relativa diffida ad adempiere (doc. n. 8), ma anche in questo caso non ricevevano alcun riscontro.

16) Le ricorrenti pertanto non hanno potuto accedere ne' al suddetto piano di assunzione straordinario di cui alla Legge 107/2015, ne' alle convocazioni di agosto 2015 per l'assegnazione delle supplenze annuali, cui accedono le appartenenti alla prima fascia/GAE, ma sono state convocate a settembre 2015 per l'assegnazione delle supplenze brevi (cc.dd. “fino all'avente diritto”), oltre ovviamente a non aver mai potuto partecipare ai concorsi per l'assegnazione a ruolo (riservato ai soggetti abilitati), avendo il Ministero disconosciuto per anni



il valore abilitante del diploma magistrale.

17) È pertanto del tutto evidente il danno patito dalle ricorrenti, sia in relazione alla situazione di cui sopra, sia in relazione alla loro mancata immissione nelle GAE, per la quale avevano maturato i requisiti *ab origine*, ossia sin dalla data di conseguimento del diploma, con una palese perdita di chance lavorativa, da valutarsi in misura equitativa: le modalità di immissione in ruolo sono infatti suddivise nel 50% tra le iscritte in GAE e nel restante 50% tra le vincitrici dei, rari, concorsi .

Le ricorrenti alla luce di quanto sopra esposto intendono pertanto presentare ricorso avverso le amministrazioni convenute per i seguenti motivi.

1. SULLA GIURISDIZIONE E COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO

In sede preliminare si ritiene opportuno precisare che la presente controversia ricade pacificamente entro l'ambito di giurisdizione e di competenza del Giudice del Lavoro, atteso l'affermarsi dell'indirizzo giurisprudenziale in seguito alle decisioni assunte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 22805/2010 ed ordinanza n. 3032/2011, secondo le quali in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l'attribuzione (previo spostamento da altra graduatoria) di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Sul punto esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, secondo cui, a seguito della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, nelle quali sono inclusi i docenti abilitati, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse: tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo”, poiché concernente una pretesa



(cioè l'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

In tal senso la giurisprudenza è molto chiara:

– il **Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5794 del 24.11.2014** precisa che *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di **inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti**, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, **in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili**, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali"*;

– nello stesso senso anche **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** che ribadisce che *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili."*;

– conforme in tal senso pure il **TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014** il quale chiarisce che *"Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, **caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti** (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), **la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili**; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e,*



soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."

— infine ribadisce il medesimo orientamento il **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013**, secondo il quale *"Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)".*

Si osserva, infine, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al **Consiglio di Stato** (che ha portato alla **sentenza n. 1973/2015** con la quale è stato annullato il **D.M. 235/2014**, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), **con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrenti, le escludono dalla possibilità di essere individuate quale destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.**

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso **D.M. 235/2014** (doc. n. 9) di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. **11, comma 6**, stabilisce *"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro"*.

2. SUL DIPLOMA MAGISTRALE E SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)



a. **Violazione e falsa applicazione dell'art. 197 comma 1 e 402 del D.Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale del 10.03.1997 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1 bis L. n. 143/2004 – Illogicità e contraddittorietà.**

E' opportuno fornire una breve ricostruzione storica del diploma magistrale (ed equipollenti), al fine di dimostrare che **le ricorrenti sin dal momento del suo conseguimento avevano il legittimo diritto di vederne produrre gli effetti legali di ammissione ai canali di conferimento di incarico e di attribuzione dei relativi punteggi**, avendo le conoscenze e le competenze per insegnare nella scuola dell'infanzia e/o nella scuola primaria, caratterizzanti il percorso magistrale.

Da tale ricostruzione si evince agilmente la contraddittorietà e l'illogicità del decreto ministeriale n. 235 del 2014 – nei confronti del quale si chiede a Codesto Ecc.mo giudicante di provvedere alla sua disapplicazione – con la legge e con i regolamenti emessi dallo stesso Ministero, nella parte in cui non prevede ed impedisce il loro inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

In primo luogo va ricordato che l'**art. 53 del Regio decreto 6 maggio 1923 n. 1054** ha istituito tale diploma con la finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria).

Successivamente il **D.Lgs. n. 297/1994 con gli artt. 191, commi 4 e 6, e 402** ha disposto che “ *il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio [...] dell'istituto magistrale abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare [...]*”.

Tale titolo pertanto ha conferito ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce, a tutti gli effetti di legge, regolare titolo di abilitazione all'insegnamento, abilitazione che è quindi intrinseca al titolo medesimo e non è subordinata al superamento di ulteriori prove o concorsi.

Il successivo **Decreto Interministeriale del 10.03.1997 all'art. 2, comma 1**, ribadisce che **i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nel 1997/98 o comunque conseguiti entro l'anno 2001/02,**



conservano in via permanente il valore abilitante e consentono di partecipare al reclutamento ed ai concorsi ordinari a cattedra sia per la scuola materna che per la scuola elementare (ora primaria).

Il valore abilitante del diploma magistrale e la sua valenza nel tempo sono stati poi confermati da una serie di provvedimenti applicativi: dalla nota del Ministro dell'Istruzione *pro tempore* on. Luigi Berlinguer del 03.03.1997, Prot. n. 12588/BL alla più recente nota “ Prot. n. MIUR A00DRVE Reg. Ufficiale 3308/D20d” dell'ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

Infine, **il Decreto Legge n. 104/2013**, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 128/2013, con l'abolizione dell'art. 4-bis dell'art. 1 della L. n. 62/2000, **ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nella scuola paritaria.**

La suddetta disciplina è tuttora vigente ed è senz'altro applicabile alle ricorrenti, tutte diplomate entro l'anno scolastico 2001-2002, per l'evidente principio generale della certezza legale del titolo così conseguito e dei diritti questi ormai consolidati e della pari opportunità di lavoro, oltre che per il principio generale (e Comunitario) dell'affidamento.

E' infatti contraddittorio e verosimilmente *contra legem* un sistema che da un lato riconosce effetti giuridici con leggi e regolamenti e dall'altro non riesce a farli applicare.

La stessa giustizia amministrativa ha più volte e con numerose sentenze riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale, ma nonostante ciò il Ministero nei suoi atti generali persevera a non rispettare gli ordini dei giudici.

Tra le numerose pronunce in tal senso il TAR Lazio con sentenza n. 1299/2014 ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale, precisando che *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l' a. s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare secondo*



quanto previsto dagli artt. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.

Dello stesso avviso si è inoltre dimostrato il TAR Piemonte con la sentenza n. 110/2014 del 18.01.2014, in cui si ribadisce che : “ *La previsione di una preferenza, nella forma dell'automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti, quali le odierne ricorrenti, che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni.*”

Ed infine si richiamano le due pronunce del Consiglio di Stato del 22.10.2014 n. 4834 e del 11.03.2015 citate in premessa.

Il valore senz'altro abilitante dei titoli vantati dalle ricorrenti, ove correttamente applicato dal Ministero, consente di riconoscere il diritto delle medesime ad accedere pienamente ai vari canali di incarichi, supplenze e relativi punteggi che regolano il nostro sistema scolastico.

Le odierne ricorrenti hanno pertanto diritto a vedersi riconoscere, in condizioni di pari opportunità, uno dei percorsi di accesso ad incarichi di insegnamento, ossia la possibilità di inserirsi nelle GAE provinciali, che, come noto, consentono di ottenere il conferimento di incarichi di insegnamento annuali fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, e non solo : infatti la Legge n. 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”) prevede il reclutamento a tempo indeterminato dei docenti inseriti nelle GAE provinciali a partire dall'anno scolastico 2015/2016.

Le attuali ricorrenti hanno pertanto interesse a vedere disapplicato il D.M. n. 235/2014 ed il successivo D.M. n. 325/2015 nella parte in cui non consentono l'accesso in GAE ai diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002, fornendo disposizioni generali totalmente illegittime ed incoerenti con le norme dell'Ordinamento Scolastico sopra menzionate, oltre che prive di motivazione, contraddittorie e contrarie anche a quanto espressamente disposto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, supremo organo amministrativo, con le già enunciate sentenze n. 1973/2015 e nn. 4312-4313 del 27.09.2015.

b. Sull'illegittimità degli atti ministeriali che non hanno consentito alle



ricorrenti di formulare domanda di inserimento in GAE

Al fine di meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalle ricorrenti di inserimento nella III fascia delle GAE è opportuno illustrare brevemente anche l'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della Legge n. 124/1999 ha, come noto, modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo nella scuola, prevedendo la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.**

Il suddetto articolo ha sostituito l'art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994 nei seguenti termini : “ **Art. 399 (Accesso ai ruoli)** – 1. L'accesso ai ruoli del personale della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo **per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami** e, per il restante **50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401**”.

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene dunque per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna Provincia ed ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. n. 255/2001 sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dai docenti:

- **PRIMA FASCIA:** riservata, ex art. 401 D.Lgs. n. 297/1994, ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;**
- **SECONDA FASCIA :** costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;**
- **TERZA FASCIA :** costituita dai **docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi** ed a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. n. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La Terza fascia delle graduatorie permanenti, a seguito e per effetto delle



disposizioni di cui alla Legge n. 143/2004 e successive modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la Terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge n. 124/1999.

Successivamente l'art. 1, lettera c), comma 605 della Legge n. 296/2006, contenente misure per la stabilizzazione del personale precario della scuola, trasformava le suddette graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, specificando che sono “fatti salvi gli inserimenti nelle suddette graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione [...]”.

Il suddetto articolo 1 comma 605 della L. n. 296/2006 dunque, con il dichiarato intento di “*dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimento di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei “**docenti già in possesso di abilitazione**”.

La disposizione legislativa quindi ha definito **la terza fascia della graduatoria** come ad esaurimento, proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La legge finanziaria n. 296/06 dunque **ha impedito l'inserimento** nella terza fascia **dei docenti che si fossero abilitati DOPO** la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Le attuali ricorrenti, come già visto sopra, **hanno tutte conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002**, ossia ben **prima di tale trasformazione**.

Sul valore abilitante del diploma magistrale ed equipollenti per insegnare nella scuola dell'infanzia non è il caso di ripetere quanto illustrato sub 2.a.



La normativa su tale punto è sempre stata chiara e concorde nell'attribuire valore abilitante a tale titolo: dall'**art. 194, comma 1, D.Lgs. n. 297/1994** che ha stabilito che *“al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del **titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne**”* (tale norma, come noto, è stata poi abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'**art. 31, comma 2**, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *“[...] **continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]**”*), all'**art. 197, comma 1**, dello stesso **D.Lgs. n. 297/1994** che ribadisce come *“**Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare**”*.

Anche tutti i successivi interventi normativi sono univoci nella direzione della conferma del valore abilitante del titolo rappresentato dal diploma magistrale o equipollente conseguito ante l'a.s. 2001-2002: le stesse *“norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di formazione degli insegnanti della scuola materna ed elementare”* contenute nel D.M. n. 175/1997, sono perfettamente in linea con le disposizioni finora esaminate sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali ante a.s. 2001-2002. Lo stesso art. 3, comma 1, D.M. n. 175/1997 ancora più chiaramente stabilisce: *“In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) **è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna**”* distinguendo chiaramente i diplomati dopo l'a.s. 2001-2002, il cui titolo non è abilitante, dai diplomati magistrali ante a.s. 2001-2002, i quali invece sono in possesso di un titolo pienamente abilitante.

Le disposizioni dei legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:



- i **diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico **è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento**;

- i **diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante all'insegnamento**.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa" ***I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale"***.

3. SUL FORMALE RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL MIUR DELLA VALIDITA' DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001-2002 QUALE TITOLO ABILITANTE

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014** (doc. n. 10) (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012).

Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento**.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "*[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il **titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7,***



del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]" (Consiglio di Stato, Sezione II, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

Riassumendo, quindi, il **DIPLOMA MAGISTRALE** conseguito entro l'a.s. **2001/2002** è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- nella **SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di **istituto magistrale**;
- nella **SCUOLA PRIMARIA (EEEE)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'**istituto magistrale**.

4. SULLA RICHIESTA DELLE RICORRENTI DI INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA N. 1973/2015 DEL CONSIGLIO DI STATO E SUL SUO VALORE ERGA OMNES

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto **definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015**.

Con tale sentenza, come anticipato in premessa, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate*



graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

E ancora ***"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"*** (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come già detto, **le ricorrenti hanno inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea**, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

Tale disconoscimento da parte del MIUR del valore *erga omnes* della suddetta sentenza, nonché delle altre successive di ugual tenore emesse dal Consiglio di Stato risulta vieppiù inspiegabile, laddove si consideri che con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento**.



Sul punto si veda **Cass. Civ., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734** (in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573) secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attesane la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con conseguente **esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.**

5. SUL DANNO SUBITO DALLE RICORRENTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento **ha comportato (e comporta) l'esclusione delle ricorrenti dai piani di assunzioni in ruolo.**

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, **la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006** – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un **piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009**, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Le ricorrenti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si è poi ripetuta anche nel 2015: la legge di stabilità 2015, infatti, aveva previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre



100.000 docenti che si è effettuato **nel periodo di giugno-agosto 2015.**

Tale piano di assunzioni straordinario poteva riguardare **esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso**, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, sono state nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalle ricorrenti sia **risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute** ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento delle ricorrenti nella **III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Piacenza**, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **valide per gli anni scolastici 2014/2017**, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

A ben vedere, è stato il **Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014**, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti precisando che **quest'ultime appartengono al cosiddetto personale precario**, e di conseguenza, **per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.**

Tutto ciò premesso, le Sigg.re Elena Roda, Roberta Tagliaferri, Silvia Berteri, Paola Di Berardino, Gaia Seghizzi, Ersilia Bettini ut supra rappresentate, domiciliate e difese

chiedono

che l'Ill.mo Tribunale di Piacenza – Sezione Lavoro, previa fissazione di apposita udienza, Voglia :

NEL MERITO:

– **accertare e dichiarare**, previa disapplicazione per nullità e/o illegittimità del D.M. n. 235/2014 e/o del D.M. n. 325/2015 nella parte in cui



non hanno consentito alle ricorrenti, quali diplomate magistrali ante a.s. 2001-2002, di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell' Ambito Territoriale di Piacenza per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per il triennio scolastico 2014-2017, nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle suddette graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA e/o EEEE, valide per il triennio scolastico 2014-2017, come da domanda inviata al MIUR, per l'Ambito Territoriale di Piacenza, con il punteggio di cui al cap. 2) o del diverso punteggio accertato;

– conseguentemente **condannare** le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire le ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA e/o EEEE, valide per il triennio scolastico 2014-2017, come da domanda inviata al MIUR, per l'Ambito Territoriale di Piacenza, con il punteggio di cui al cap. 2) o del diverso punteggio accertato, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*Istanze on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea, ovvero condannando le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge .

Le ricorrenti evidenziano che le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.



Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che sin d'ora si dichiara antistatario.

In via istruttoria, si ritiene la causa matura per la decisione e si producono i seguenti documenti:

- 1) diplomi magistrali (o equipollenti) conseguiti dalle ricorrenti ante a.s. 2001-2002;
- 2) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015 ;
- 3) Sentenza Tribunale di Siena n. 299/2015;
- 4) Ordinanza Tribunale di Pordenone n. 1016/2015;
- 5) Diffide 2015 per inserimento in GAE;
- 6) Ordinanze Consiglio di Stato nn. 4312-4313/2015;
- 7) Seconda diffide per inserimento in GAE;
- 8) Domande ammissione partecipazione piano straordinario assunzioni Legge c.d. “Buona Scuola”;
- 9) D.M. n. 235/2014;
- 10) D.P.R. 25.03.2014.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore, che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Piacenza per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)”, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede



la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione **in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari**;
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti**;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;



- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la **pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte**;
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive**. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- **nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani**, per le classi di



concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Piacenza”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. n. 115/2002 e ss.mm. si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile e sarà pertanto versato un contributo unificato pari ad € 259,00.

Piacenza, 15 febbraio 2016

avv. Filippo Corvi

